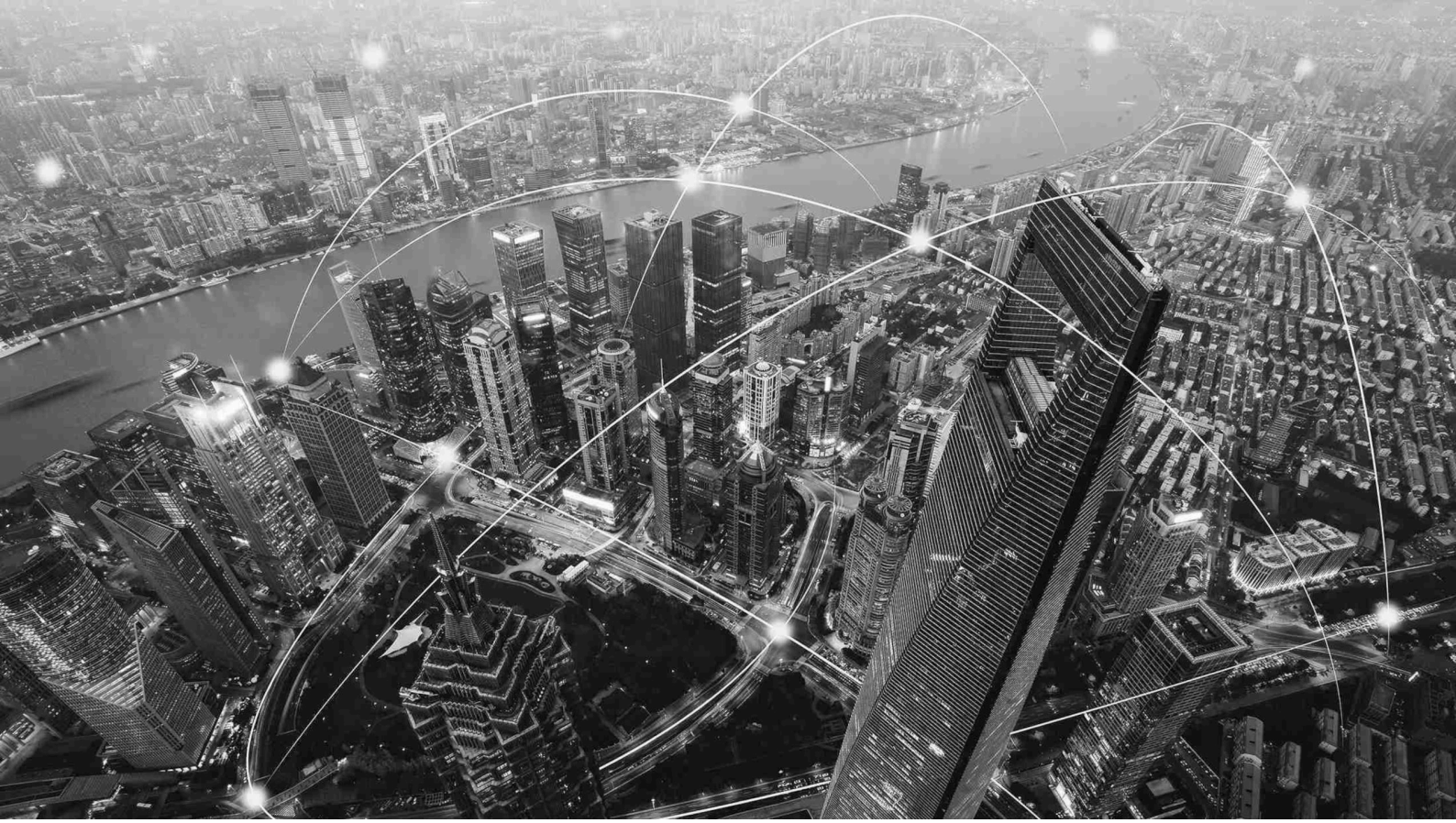


NEWSLETTER

anno 13° - newsletter 8/2026
Aggiornata al 31 agosto 2026

PRIMO PIANO

Prospetto informativo: pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2026/1061 su formato, contenuto e procedure di approvazione:

Pubblicato, in data 13 agosto 2026, nella Serie L della Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento delegato (UE) 2026/1061, datato 7 maggio 2026, che va a modificare il precedente Regolamento delegato (UE) 2019/980 in materia di prospetto informativo, intervenendo su formato, struttura e procedure di controllo e approvazione.

Trasparenza degli emittenti: pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2026/971 sull'accesso alle informazioni tramite l'ESAP:

Il 19 agosto 2026 è stato pubblicato nella Serie L della Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento delegato (UE) 2026/971, del 4 maggio 2026, che integra la Direttiva Transparency (2004/109/CE) con nuove norme tecniche di regolamentazione (RTS) relative all'accesso alle informazioni sugli emittenti attraverso il punto di accesso unico europeo (ESAP). Il provvedimento abroga contestualmente il precedente Regolamento delegato (UE) 2016/1437.

Riforma del sistema sanzionatorio del TUF: in vigore il D. Lgs. n. 128/2026 su impegni, settlement e pagamento in misura ridotta:

Il D. Lgs. 25 giugno 2026, n. 128, in vigore dal 7 agosto 2026, ha riformato in modo sostanziale

l'impianto sanzionatorio del TUF, dando attuazione alla delega prevista dall'art. 19-bis della Legge n. 21/2024 (Legge Capitali).

- **Banca d’Italia: 9° aggiornamento della Circolare n. 262/2005 sul bilancio bancario:**

Banca d’Italia ha pubblicato, in data 5 agosto 2026, il 9° aggiornamento della Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005, recante “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione”.

- **Consob pone in consultazione la revisione del Manuale degli obblighi informativi dei soggetti vigilati:**

Consob ha avviato una consultazione pubblica sulle modifiche alla Delibera n. 17297 del 28 aprile 2010, che disciplina il Manuale degli obblighi informativi dei soggetti vigilati.

Sommario

PRIMO PIANO 1
1. Legislazione europea 4
1.1. Analisi comparata sui fondi propri: pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1872 che aggiorna gli RTS del Reg. 2016/2070 4
1.2. Prospetto informativo: pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2026/1061 su formato, contenuto e procedure di approvazione 4
1.3. Trasparenza degli emittenti: pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2026/971 sull'accesso alle informazioni tramite l'ESAP 5
2. Legislazione nazionale 7
2.1. Riforma del sistema sanzionatorio del TUF: in vigore il D. Lgs. n. 128/2026 su impegni, settlement e pagamento in misura ridotta 7
3. Decreti, regolamenti e disposizioni di vigilanza 8
3.1. IVASS: nuove tempistiche per la trasmissione delle informazioni anagrafiche tramite RIGA 8
3.2. Banca d'Italia: 9° aggiornamento della Circolare n. 262/2005 sul bilancio bancario 8
3.3. Consob pone in consultazione la revisione del Manuale degli obblighi informativi dei soggetti vigilati 9
4. Orientamenti, linee guida e Q&A 11
4.1. Banca d'Italia: nuovi Orientamenti di Vigilanza sul conto di base 11
4.2. MiFIR: ESMA chiarisce l'ambito soggettivo del regime di opt-in per la trasmissione dati al consolidated tape azionario 11

1. Legislazione europea

1.1. Analisi comparata sui fondi propri: pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1872 che aggiorna gli RTS del Reg. 2016/2070

Banca

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE il **Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1872 del 29 luglio 2026**, che **modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070** relativo ai portafogli di riferimento, ai modelli e alle istruzioni per la trasmissione delle informazioni utilizzate dalle Autorità di vigilanza per l'analisi comparata dei metodi di calcolo dei requisiti in materia di fondi propri, ai sensi dell'art. 78, par. 2, della CRD.

Le modifiche tengono conto, in particolare, delle **novità introdotte dalla CRD VI (Direttiva (UE) 2024/1619)**, che ha rafforzato i requisiti relativi ai rischi ambientali, sociali e di governance (ESG) e modificato le disposizioni in materia di analisi comparata a fini di vigilanza.

Il Regolamento tiene inoltre conto del differimento, previsto dal Regolamento delegato (UE) 2025/1496, dell'**applicazione delle disposizioni relative al riesame approfondito del portafoglio di negoziazione per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato**. Fino al 1° gennaio 2027, gli enti continueranno pertanto ad applicare il quadro relativo al rischio di mercato previsto dalla versione del CRR vigente all'8 luglio 2024.

In questo contesto, il Regolamento limita temporaneamente l'ambito dell'esercizio di analisi comparata agli enti autorizzati a utilizzare i metodi interni previsti dall'art. 78, par. 1, lett. a), della CRD.

Per gli enti che utilizzano i metodi interni e rientrano nell'esercizio relativamente al rischio di mercato, la raccolta dei dati viene inoltre limitata, fino al 1° gennaio 2027, agli elementi relativi al metodo standardizzato alternativo.

La misura consente di ridurre gli oneri di raccolta e trasmissione dei dati a carico degli enti interessati, assicurando al contempo la comparabilità delle rilevazioni annuali e la disponibilità, per le Autorità di vigilanza, delle informazioni ritenute maggiormente rilevanti.

Per consultare il Regolamento, cliccare qui.

1.2. Prospetto informativo: pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2026/1061 su formato, contenuto e procedure di approvazione

Emittente

Il 13 agosto 2026 è stato pubblicato nella Serie L della Gazzetta Ufficiale UE il **Regolamento delegato (UE) 2026/1061**, datato 7 maggio 2026, che va a **modificare il precedente Regolamento delegato (UE) 2019/980 in materia di prospetto informativo, intervenendo su formato, struttura e procedure di controllo e approvazione**.

Il nuovo testo si inserisce nel percorso di **semplificazione degli adempimenti connessi ai prospetti, con l'obiettivo di alleggerire il carico amministrativo per chi emette o offre titoli, o richiede l'ammissione alla negoziazione**. L'intervento recepisce le novità del Regolamento (UE) 2024/2809, riconducibile al *Listing Act*, aggiornando di conseguenza gli allegati tecnici del testo del 2019.

Tra le novità più rilevanti spicca la disciplina relativa ai **titoli non di capitale**: viene meno la precedente separazione tra documentazione per investitori retail e per investitori istituzionali,

sostituita da un documento di registrazione unico e da una nota informativa unica. Resta comunque fermo l'obbligo di adattare i contenuti al livello di competenza dei destinatari, mantenendo distinte le informazioni pensate per il pubblico retail rispetto a quelle riservate agli investitori qualificati.

Il provvedimento incide anche su altri aspetti:

- **formato e struttura**: le regole cambiano a seconda del tipo di titolo e della modalità con cui è redatto il prospetto. Per i titoli di capitale è previsto un nuovo modello per i prospetti in documento unico, e viene creata una sottocategoria di prospetto UE standard dedicata alle IPO azionarie, con un grado di standardizzazione molto elevato. Per i titoli diversi da quelli di capitale, la standardizzazione si applica soprattutto ai prospetti a documento unico, lasciando invece più margine di flessibilità per gli strumenti finanziari complessi e per i prospetti articolati in più documenti o costituiti da un prospetto di base;
- **profilo ESG**: non sono previsti nuovi obblighi informativi per i green bond europei, per le obbligazioni presentate come sostenibili sul piano ambientale e per quelle collegate a obiettivi di sostenibilità, purché ricorrano le condizioni indicate dall'art. 13, par. 1-*bis*, lett. a) e b), del Regolamento (UE) 2017/1129;
- **controllo e approvazione**: quando non è applicabile un formato standard, l'autorità competente ha facoltà di richiedere una tabella di raccordo per verificare che il prospetto sia completo, chiaro e coerente. Per favorire una maggiore uniformità nella vigilanza a livello europeo, alle autorità nazionali non è più consentito applicare parametri di controllo ulteriori rispetto a quelli fissati dalla normativa comune.

Relativamente alle tempistiche procedurali, le autorità possono stabilire scadenze per la presentazione di documentazione integrativa o di versioni riviste del prospetto; viene inoltre fissato un termine massimo complessivo che va dalla presentazione della domanda fino alla decisione finale di approvazione, con previsione di condizioni specifiche per eventuali eccezioni a tale termine.

Per consultare il Regolamento, cliccare qui.

1.3. Trasparenza degli emittenti: pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2026/971 sull'accesso alle informazioni tramite l'ESAP

Emittente

Il 19 agosto 2026 è stato pubblicato nella Serie L della Gazzetta Ufficiale UE il **Regolamento delegato (UE) 2026/971**, del 4 maggio 2026, che **integra la Direttiva Transparency (2004/109/CE)** con nuove norme tecniche di regolamentazione (RTS) relative all'**accesso alle informazioni sugli emittenti attraverso il punto di accesso unico europeo (ESAP)**. Il provvedimento **abroga contestualmente il precedente Regolamento delegato (UE) 2016/1437**.

Va anzitutto ricordato che la Direttiva Transparency ha lo scopo di armonizzare a livello europeo gli obblighi informativi a carico degli emittenti i cui titoli sono negoziati su un mercato regolamentato.

Il Regolamento (UE) 2023/2859 ha attribuito a ESMA il compito di istituire e gestire l'ESAP, un punto di accesso elettronico centralizzato che consente di reperire, a livello unionale, le informazioni sugli emittenti.

In questo quadro si inserisce anche la Direttiva (UE) 2023/2864, che ha abrogato l'art. 21-*bis*

della Direttiva Transparency - norma che in precedenza assegnava a ESMA la gestione di un portale quale punto di accesso elettronico europeo per la conservazione e diffusione delle informazioni - introducendo al contempo il nuovo art. 23-*bis*. Quest'ultimo individua nell'organismo di raccolta il meccanismo ufficiale deputato allo stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate previste dall'art. 21, par. 2, della Direttiva 2004/109/CE. L'ESAP si pone quindi come strumento che garantisce, a livello europeo, l'accesso alle informazioni regolamentari conservate presso tali meccanismi ufficiali.

Per allineare la disciplina a tali novità, si è reso necessario intervenire sul Regolamento delegato (UE) 2016/1437, abrogandolo.

Il nuovo Regolamento **si applica a decorrere dal 10 luglio 2026**, data dalla quale le informazioni regolamentari devono essere trasmesse all'organismo di raccolta affinché siano rese disponibili tramite l'ESAP.

Per consultare il Regolamento, cliccare qui.

2. Legislazione nazionale

2.1. Riforma del sistema sanzionatorio del TUF: in vigore il D. Lgs. n. 128/2026 su impegni, settlement e pagamento in misura ridotta

Autorità, Emittente

Il **D. Lgs. 25 giugno 2026, n. 128**, in vigore dal 7 agosto 2026, ha riformato in modo sostanziale l'**impianto sanzionatorio del TUF**, dando attuazione alla delega prevista dall'art. 19-*bis* della Legge n. 21/2024 (Legge Capitali). L'obiettivo dichiarato è quello di **potenziare gli strumenti di definizione preventiva o alternativa dei procedimenti sanzionatori, riducendo il relativo contenzioso**.

La riforma introduce **tre distinti percorsi** attraverso cui il destinatario di una contestazione può evitare la prosecuzione ordinaria del procedimento: (i) la disciplina degli impegni, (ii) l'applicazione concordata delle sanzioni (*settlement*) e (iii) il pagamento in misura ridotta. La scelta tra questi istituti richiede una valutazione della natura della violazione, delle sue conseguenze, della possibilità di porvi rimedio, nonché dei rischi economici e reputazionali connessi alla prosecuzione del procedimento. Per i soggetti vigilati la decisione assume rilievo anche sotto il profilo della governance, potendo incidere sui requisiti degli esponenti aziendali e sulla percezione di mercato della violazione.

Gli impegni (nuovo art. 196-*ter* TUF) permettono, entro trenta giorni dalla contestazione, di proporre misure correttive idonee a eliminare le lesioni degli interessi tutelati; se rese obbligatorie da Banca d'Italia o Consob, comportano l'archiviazione del procedimento. La riforma ha esteso l'istituto - originariamente riservato alle violazioni di competenza Consob - anche ai procedimenti di Banca d'Italia, ha precisato i criteri di valutazione delle proposte (dando rilievo alle misure di vigilanza già adottate e ai rimedi intrapresi), ha disciplinato gli effetti sospensivi/interruttivi sui termini procedimentali e sulla prescrizione, e ha regolato i casi di riapertura d'ufficio e di inadempimento (con possibile aumento della sanzione fino a un terzo).

Il *settlement* (nuovo art. 196-*quater* TUF) consente invece una definizione concordata del trattamento sanzionatorio, senza sfociare nell'archiviazione: la sanzione concordata deve collocarsi tra il minimo edittale e il massimo ridotto di un quinto, con possibilità di rateizzazione fino a trenta rate mensili. Il provvedimento resta soggetto a pubblicazione e rileva per cinque anni ai fini dei requisiti degli esponenti aziendali.

Il pagamento in misura ridotta (nuovo art. 196-*quinquies* TUF) consente di estinguere l'illecito pagando, entro trenta giorni, il doppio del minimo edittale, salvo che il beneficio sia già stato utilizzato nei dodici mesi precedenti. La riforma amplia le fattispecie ammesse a tale istituto, includendo violazioni relative, tra l'altro, ad agenti collegati e operatività transfrontaliera, identificazione degli azionisti, obblighi delle società di gestione dei mercati regolamentati, obblighi MiFIR (trasparenza, *transaction reporting*, APA/ARM), offerta al pubblico e pubblicità, obblighi informativi degli emittenti e partecipazioni rilevanti, obblighi EMIR e SFTR.

Per consultare il Decreto, cliccare qui.

3. Decreti, regolamenti e disposizioni di vigilanza

3.1. IVASS: nuove tempistiche per la trasmissione delle informazioni anagrafiche tramite RIGA

Assicurazione

È stato pubblicato il **Provvedimento IVASS n. 171 del 29 luglio 2026**, che modifica e integra il **Regolamento IVASS n. 55 dell'11 aprile 2024**, in materia di **trasmissione digitalizzata all'Autorità delle informazioni anagrafiche** previste dagli artt. 190 e 190-*bis* del Codice delle assicurazioni private (CAP).

Le modifiche sono finalizzate ad adeguare il sistema di trasmissione delle informazioni tramite RIGA al funzionamento della nuova piattaforma centralizzata EIS (ESA Information System), introdotta dalle Autorità di vigilanza europee (ESAs) per lo scambio di informazioni relative ai requisiti di onorabilità e professionalità (*fit & proper*) dei titolari di partecipazioni qualificate, dei membri degli organi di amministrazione e dei responsabili delle funzioni fondamentali presso le entità finanziarie e i partecipanti al mercato finanziario.

In particolare, le **Joint Guidelines delle ESAs** prevedono che le Autorità nazionali provvedano ad alimentare la piattaforma EIS **entro 15 giorni dalla conoscenza del conferimento degli incarichi, delle nomine o delle partecipazioni**.

In tale contesto, il Provvedimento introduce due principali novità:

- **riduzione da 30 a 15 giorni** del termine entro il quale IVASS deve **alimentare RIGA con le informazioni destinate alla piattaforma EIS**, relative agli incarichi degli esponenti aziendali e dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali ai sensi dell'art. 76 CAP e che sono sottoposti alle verifiche *fit & proper*;
- introduzione dell'obbligo per le imprese di **aggiornare RIGA entro 15 giorni** anche in relazione alle **cariche e alle partecipazioni soggette a preventiva valutazione da parte di IVASS**. Tali informazioni resteranno in stato "sospeso" fino alla conclusione del procedimento di valutazione. Una volta comunicato all'impresa l'esito della valutazione, IVASS provvederà a confermare i dati presenti in RIGA, senza richiedere ulteriori adempimenti alle imprese.

Il Provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Per consultare il Provvedimento, cliccare qui.

3.2. Banca d'Italia: 9° aggiornamento della Circolare n. 262/2005 sul bilancio bancario

Banca, Operatore Crypto

Banca d'Italia ha pubblicato, in data 5 agosto 2026, il **9° aggiornamento della Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005**, recante "**Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione**".

L'aggiornamento recepisce le principali novità intervenute nel quadro dei principi contabili internazionali e, in particolare:

- le **modifiche agli IFRS 9 – Strumenti finanziari e IFRS 7 – Strumenti finanziari**: informazioni integrative, recepite a livello europeo con Regolamento (UE) 2025/1047 e applicabili ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2026;
- il **nuovo IFRS 18 – Presentazione e informativa di bilancio**, introdotto a livello europeo con Regolamento (UE) 2026/338, che sostituisce lo IAS 1 "Presentazione del bilancio" a

partire dal 1° gennaio 2027;
- le conseguenti modifiche apportate dall'IFRS 18 agli altri principi contabili internazionali, tra cui lo **IAS 7 – Rendiconto finanziario**.

Il 9° aggiornamento introduce inoltre una **specifica informativa in materia di cripto-attività**, in linea con le indicazioni fornite da Banca d'Italia e Consob nella comunicazione congiunta del 6 marzo 2025.

In coerenza con il calendario di applicazione delle modifiche ai principi contabili internazionali, il 9° aggiornamento della Circolare n. 262 **si applica a partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2027**.

Per i bilanci relativi agli esercizi chiusi o in corso al 31 dicembre 2026, continuano invece ad applicarsi le disposizioni previste dall'8° aggiornamento del 17 novembre 2022, integrate dalle novità relative ai nuovi requisiti informativi introdotti dalle modifiche agli IFRS 9 e IFRS 7.

In particolare, tali novità riguardano:

- il paragrafo relativo al Prospetto della redditività complessiva;
- la Nota Integrativa, con riferimento: all'informativa sugli impatti degli eventi contingenti sui flussi contrattuali, nella Parte A; al prospetto analitico della redditività complessiva, nella Parte D; alla Sezione 1 della Parte F, relativa alle informazioni sul patrimonio;
- i corrispondenti paragrafi e sezioni del bilancio consolidato.

Per consultare la Circolare di emanazione del 9° aggiornamento, cliccare qui.

3.3. Consob pone in consultazione la revisione del Manuale degli obblighi informativi dei soggetti vigilati

Banca, SGR, SICAF, SICAV, SIM

Consob ha avviato una **consultazione pubblica sulle modifiche alla Delibera n. 17297 del 28 aprile 2010, che disciplina il Manuale degli obblighi informativi dei soggetti vigilati**.

L'iniziativa si colloca nell'ambito del più ampio processo di **semplificazione degli oneri amministrativi** e mira a:

- **razionalizzare gli obblighi segnaletici** degli intermediari, eliminando ridondanze e sovrapposizioni nelle informazioni richieste;
- rendere **più efficienti le modalità con cui i dati vengono trasmessi ed elaborati**;
- **allineare gli obblighi informativi** agli sviluppi della normativa nazionale ed europea;
- **rimodulare i flussi informativi** in funzione delle esigenze di vigilanza dell'Autorità e dell'evoluzione tecnologica nella gestione dei dati.

Tra gli **ambiti coinvolti** dalla revisione figurano, in particolare:

- le **partecipazioni al capitale** e i relativi **patti parasociali**;
- la **composizione degli organi sociali**;
- i **portafogli gestiti**;
- le **deleghe di gestione**;
- le **operazioni straordinarie**;
- l'**attività dei consulenti finanziari** abilitati all'offerta fuori sede;
- la **distribuzione di prodotti assicurativi a contenuto finanziario**;
- i **portafogli dei fondi immobiliari**;

- l'adeguamento delle **relazioni degli intermediari** alla disciplina europea.

Il **termine** per presentare osservazioni nell'ambito della consultazione è fissato al **29 settembre 2026**.

Per consultare il Documento per la consultazione, cliccare qui.

4. Orientamenti, linee guida e Q&A

4.1. Banca d’Italia: nuovi Orientamenti di Vigilanza sul conto di base

Banca, Prestatori di servizi

Con **Comunicazione del 5 agosto 2026**, Banca d’Italia ha emanato **nuovi Orientamenti di Vigilanza in materia di conto di pagamento con caratteristiche di base (c.d. “conto di base”)**.

La diffusione del conto di base in Italia risulta ancora limitata rispetto ad altri Paesi europei. Tra le principali criticità rilevate da Banca d’Italia rientrano:

- il mancato inserimento del conto di base tra i prodotti offerti alla clientela o l’offerta incompleta dei servizi essenziali ad esso collegati;
- carenze nella normativa interna, nella documentazione di trasparenza e nelle modalità di assistenza al consumatore;
- la scarsa conoscenza del prodotto da parte della rete commerciale e la mancata adeguata prospettazione dello stesso alla clientela vulnerabile;
- la presenza di resistenze ingiustificate nell’apertura del conto di base nei confronti di richiedenti che risultino potenzialmente titolati ad accedervi;
- limiti e criticità delle procedure informatiche a supporto dell’offerta e dell’apertura del conto.

Alla luce delle sopraelencate criticità riscontrate, Banca d’Italia invita i prestatori di servizi di pagamento ad adeguare, ove necessario:

- la normativa interna;
- le procedure operative;
- le modalità di offerta del prodotto;
- i presidi e le attività di controllo;

con l’obiettivo di rimuovere ogni ostacolo che possa limitare o compromettere l’accesso al conto di base da parte della clientela avente diritto.

Pertanto, Banca d’Italia ha **fissato al 30 novembre 2026 il termine entro il quale gli operatori dovranno verificare la coerenza dei propri assetti organizzativi, delle procedure e delle prassi operative con la normativa applicabile e con le aspettative di Vigilanza contenute negli Orientamenti**.

Entro la medesima data dovrà inoltre essere sottoposta all’**approvazione del Consiglio di Amministrazione la relazione interna sugli esiti delle verifiche effettuate**.

Eventuali carenze riscontrate e il relativo piano di rimedio, previamente approvato, dovranno essere trasmessi a Banca d’Italia entro il medesimo termine del 30 novembre 2026.

Per consultare la Comunicazione, cliccare qui.

4.2. MiFIR: ESMA chiarisce l'ambito soggettivo del regime di opt-in per la trasmissione dati al consolidated tape azionario

Altro

Con il **Q&A 2825/2026, ESMA è intervenuta nell'ambito del MiFIR (Regolamento (UE) 600/2014) per chiarire l'ambito di applicazione soggettivo del regime di adesione volontaria (*opt-in*)** previsto dall'art. 22-*bis*, parr. 2 e 3, del Regolamento stesso.

Va anzitutto richiamato il contenuto del par. 2, secondo cui un'impresa di investimento che gestisce un mercato di crescita per le PMI, oppure un gestore di mercato, non è tenuto a trasmettere i propri dati al *consolidated tape provider* (CTP) qualora il proprio volume annuo di negoziazioni azionarie non superi l'1% del volume complessivo scambiato nell'Unione, e ricorra almeno una delle seguenti condizioni: che il soggetto non appartenga a un gruppo collegato a un'impresa di investimento o a un gestore di mercato con volumi superiori a tale soglia, oppure che il mercato regolamentato o il mercato di crescita per le PMI da esso gestito rappresenti più dell'85% del volume annuo degli scambi relativi ad azioni ivi ammesse per la prima volta alla negoziazione.

Il successivo par. 3 stabilisce che, in deroga a quanto sopra, i soggetti che rientrano in tali condizioni possono comunque scegliere di trasmettere i dati al CTP, a condizione che ne diano preventiva comunicazione a ESMA e al CTP stesso; la trasmissione dei dati deve iniziare entro 30 giorni lavorativi dalla notifica a ESMA.

Nella risposta al quesito, ESMA precisa innanzitutto che **il regime di *opt-in* riguarda esclusivamente il *consolidated tape* (CT) relativo alle azioni e agli ETF, mentre per i CT relativi a obbligazioni e derivati OCT tutti i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati devono farlo obbligatoriamente, senza possibilità di deroga**.

L'Autorità chiarisce inoltre che possono avvalersi del regime di *opt-in* per il CT azionario, purché ricorrano le condizioni dell'art. 22-bis, par. 2, del MiFIR, unicamente:

- le **imprese di investimento che gestiscono un mercato di crescita per le PMI**, secondo la definizione di cui all'art. 4, par. 1, punto 12, della MiFID II;
- i **gestori di mercato**, come definiti dall'art. 4, par. 1, punto 18, della MiFID II.

Restano invece escluse dal regime di opt-in le imprese di investimento che gestiscono un MTF non qualificabile come mercato di crescita per le PMI, le quali sono comunque tenute a trasmettere i propri dati al CT azionario.

Per consultare il Q&A, cliccare qui.

* * *

Per qualsiasi chiarimento o approfondimento, non esitate a contattarci.